

Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 4 maggio 2007

D.M. 6 ottobre 2003. - Richiesta chiarimento.

Con riferimento al quesito formulato da codesto Studio Tecnico con la nota indicata a margine, verificata la tipologia dei dati che è possibile desumere dal sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in merito alla continuità del servizio, si ritiene che gli stessi non siano rispondenti alla richiesta prevista nella vigente regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti.

Infatti la formulazione del punto 11.3.2.3 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, come integrata dal D.M. 6 ottobre 2003, recita testualmente: "... In alternativa è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca ... per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore", con ciò significando che l'attestazione dell'ente distributore deve riguardare l'indisponibilità di erogazione non riferita genericamente agli utenti di un ambito territoriale provinciale bensì la specifica fornitura relativa all'attività alberghiera in esame. Quanto sopra anche in considerazione delle diverse tipologie contrattuali che è possibile stipulare con le imprese distributrici e a cui corrispondono livelli di servizio differenziati pure per quanto riguarda la continuità dell'erogazione, ad esempio in occasione di sovraccarichi della rete.